



COMUNE DI COASSOLO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA di TORINO

ORDINANZA

N. 16 DEL 29/07/2026

OGGETTO:

MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' ORDINARIA, IL GIORNO 31 LUGLIO, 1, 2 E 3 AGOSTO 2026, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA E DIVIETO DI TRANSITO SULLE SOTTOINDICATE VIE E PIAZZE CAUSA L'EVENUTO -LA CORSA DIJ CIOCHE' – A GIROLA PER COASSEUL – AGNOLOTTATA CON TOMBOLATA.

IL SINDACO

- VISTA l'istanza presentata dalla sig.ra BELLEZZA Francesca, nata a Lanzo T.se (TO) il 23.04.1980 e ivi residente in via Cottolengo n. 4, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) ENDURA TEAM VDL, con sede a Lanzo T.se (TO) in via Cibrario n. 39 (cell. 333.2644055, e-mail: endurateamvdl@gmail.com, PEC: endurateamvdl@pec.it), volta a ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della gara podistica in oggetto per sabato 1° agosto 2026 alle ore 17.00, acquisita al protocollo comunale al n. 3287;
- VISTA la successiva documentazione, con annessa richiesta, avanzata dall'Associazione Pro-Loco di Coassolo Torinese (TO) a firma del suo Presidente, sig. VIGNA Flavio, pervenuta a questi Uffici in data 6 luglio 2026 e acquisita al protocollo al n. 3445;
- VISTO il programma generale dell'evento previsto per le due giornate sopra indicate e, in particolare, la tabella di marcia del percorso della gara podistica presentata;
- PRESO ATTO che la chiusura delle strade, sia provinciali sia comunali (con esclusione della piazza del capoluogo), interesserà esclusivamente la giornata di sabato 01/08/2026 per lo svolgimento della competizione, nella fascia oraria compresa tra le ore 17.00 e le ore 20.00;
- DATO ATTO che le strade oggetto dell'evento ricadono solamente nel territorio del Comune di Coassolo Torinese;
- VISTO che l'Amministrazione Comunale ha espresso manifestazione di interesse allo svolgersi dell'evento di cui sopra;
- VISTO che non sono emersi motivi ostativi di ordine e sicurezza pubblica da parte dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza;
- VISTE le disposizioni dell'art. 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9;
- RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della predetta gara e la successiva passeggiata ludico-motoria aperta a tutti e non competitiva, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui alla rilasciata Autorizzazione Comunale;
- VISTA la copia del certificato di assicurazione "Convenzione Multirischi per l'Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile verso terzi" – Polizza Infortuni n. 160119995 e Polizza RCT/O n. 160119999;
- TENUTO CONTO che la citata manifestazione (gara podistica e successiva passeggiata ludico-ricreativa aperta a tutti) si svolgerà interamente sul territorio del Comune di Coassolo Torinese (TO);
- PRESO ATTO che il tracciato dell'evento interesserà la seguente viabilità:
 - PARTENZA: Piazza Capoluogo;
 - S.P. 246 del Creus;
 - Via Capoluogo (denominata "strada antica della Chiesa");
 - S.P. 22 - Dirmazione per Castiglione;
 - Via Castiglione (in direzione del civico 66/b);
 - Strada comunale / sentiero sterrato in direzione "Mulin Turcin" - Loc. Pian Casassa;
 - Strada comunale Castiglione - San Pietro;
 - Strada comunale Via San Pietro (denominata "strada dell'Oratorio");
 - Strada comunale San Pietro - Case Niclot;
 - Sentiero sterrato per Case Vinardi;

- Sentiero sterrato per Case Piatt;
- S.P. 22 (in località Case Piatt);
- Strada comunale Bellino - Roci;
- S.P. 246 del Creus;

ARRIVO: Piazza Capoluogo.

- RILEVATO che l'evento attraversa, impegna ed occupa aree significative del territorio comunale – ove la viabilità e la circolazione dei mezzi in gran parte del centro abitato dovranno subire modifiche e limitazioni per l'allestimento del percorso di gara e delle strutture di supporto alla manifestazione, influenzando aree riservate ai diversi team ed alle squadre al seguito dei corridori;
- CONSIDERATO quanto richiesto dalla Società Organizzatrice ENDUTA TEAM VDL, come meglio indicato nei documenti protocollati al n. 3287 in data 26 giugno 2026 in cui si espone la richiesta di divieti di sosta e di transito:
 - * piazza del Municipio nel Capoluogo il 1° agosto 2026;
 - * restanti vie provinciali e comunali il 1° agosto 2026;
- VISTA la richiesta avanzata altresì dalla Pro Loco di Coassolo Torinese ad integrazione di cui alla precedente richiesta per l'evento sia del 1° agosto che del 2 agosto 2026, con documentazione protocollata al n. 3595 in data 14 luglio 2026;
 - piazza del Municipio nel Capoluogo dal 31 luglio al 3 agosto 2026 ;
- CONSIDERATO che, al fine di tutelare la sicurezza pubblica, la sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità delle persone, nonché per garantire la regolare preparazione ed il successivo svolgimento dell'evento, è necessario provvedere ad alcune preclusioni al transito ed alla sosta di tutti i veicoli in diverse vie, piazze ed aree pubbliche cittadine nel periodo suddetto;
- VISTO il NULLA OSTA allo svolgimento della competizione podistica denominata "LA CORSA DIJ CIOCHE" prevista in data 01/08/2026, con percorso di gara ricadente interamente ed esclusivamente nel territorio comunale di Coassolo, con particolare riferimento ai tratti stradali delle SP 22 e SP 246, avente n. di Protocollo n. 00108499/2026 del 29/07/2026 Codice Ente: cmo Codice Aoo: AE8C7DF rilasciato dalla Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Viabilità e Trasporti – Ufficio ordinanze, competizioni sportive e Mezzi Pubblicitari al quale ci si dovrà scrupolosamente attenere;
- RITENUTO di dover disporre tali divieti ai sensi del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
- PRESO ATTO di quanto emerso nelle riunioni tecniche tenute con gli organizzatori;
- CONSIDERATE le decisioni in merito ad orari di chiusura al transito veicolare e pedonale sul percorso gara e su definiti varchi di attraversamento;
- RILEVATA la necessità di inibire la circolazione veicolare e pedonale sull'intero percorso per il tempo necessario al transito degli atleti in gara, ad esclusione della successiva passeggiata ludico-ricreativa;
- CONSIDERATO che si rende necessario adottare provvedimenti in materia di circolazione allo scopo di consentire il regolare svolgimento della manifestazione;
- RILEVATO che la sosta dei veicoli, nelle strade o tratti di esse ove la sosta sia vietata con la presente ordinanza, costituisce grave intralcio e pericolo per la circolazione veicolare;
- VISTI gli artt. 5, 6, 7, 37 e 38 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;
- VISTI gli artt. 157, 158 e 159 del C.d.S. approvato con D.Lgs. 285/1992;
- VISTO l'art. 9 del vigente Codice della Strada – D.Lgs. n. 285/92;
- VISTO il regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
- VISTO lo Statuto del Comune di Coassolo Torinese;

ORDINA

Sul territorio del Comune di Coassolo Torinese secondo il seguente schema i seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale:

(1) SU ½ PIAZZA DEL MUNICIPIO (fronte Chiesa)

DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 24.00 VENERDI' 31 LUGLIO 2026

DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 19.00 LUNEDI' 3 AGOSTO 2026

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA - DIVIETO DI TRANSITO, (escluso i mezzi di soccorso, vigilanza e/o autorizzati) su una parte della piazza comunale posta nel concentrico del Comune di Coassolo T.se (TO) ovvero la zona antistante la Chiesa Santi Nicola Pietro e Paolo;

(2) SU INTERA PIAZZA DEL MUNICIPIO

DALLE ORE 00.00 DI SABATO 1° AGOSTO 2026 ALLE ORE 24.00 DI DOMENICA 2 AGOSTO 2026

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA - DIVIETO DI TRANSITO, (escluso i mezzi di soccorso, vigilanza e/o autorizzati) sull'intera piazza comunale posta nel concentrico del Comune di Coassolo T.se (TO) ovvero la zona antistante il Municipio/Scuole primarie e la Chiesa Santi Nicola Pietro e Paolo;

(3) SULLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI

DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.00 SABATO 1° AGOSTO 2026

-CHIUSURA AL TRAFFICO- DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA - DIVIETO DI TRANSITO (escluso i mezzi di soccorso, vigilanza e/o autorizzati) sui seguenti tratti di strada:

- S.P. 246 "del Creus": dall'incrocio posto in loc. Molaro con la S.C. Bellino Roci sino all'incrocio con via Capoluogo (detta Strada Antica della Chiesa) nei pressi del civico 194;
- S.C. Via Capoluogo (detta Strada Antica della Chiesa): dall'incrocio con la S.P. 246 del Creus sino all'incrocio con la S.P. 22 diramazione per Castiglione, posto di fronte all'ambulatorio comunale;
- S.P. 22 diramazione per Castiglione: dall'incrocio posto di fronte all'ambulatorio comunale sino alla Cappella di San Rocco, posta nella B.ta Castiglione all'incrocio con la S.P. 22 Colle Forcola Lanzo-Corio;
- S.C. Sentiero: che dalla B.ta Castiglione, passando per la località Mulin Turcin, giunge nei pressi della loc. Pian Casassa di fronte al deposito comunale di San Pietro;
- S.C. Castiglione / San Pietro: sul tratto compreso tra il deposito comunale e la Piazza della Chiesa di San Pietro;
- S.C. Via San Pietro (detta dell'Oratorio): nel tratto compreso tra la piazza della Chiesa di San Pietro e l'incrocio con la strada comunale San Pietro / Case Niclot;
- S.C. San Pietro - Case Niclot: dalla zona del parco giochi comunale sino a Case Niclot, in loc. B&B Lou Scagn;
- S.C. Sentiero: che da Case Niclot, passando per Case Vinardi, giunge a Case Piatt;
- S.P. 22 Colle Forcola: dalla progressiva chilometrica Km III/20 alla IV/20;
- S.C. Bellino Roci: intero tratto.

come da segnaletica posizionata sia sulla Piazza del Capoluogo(A) sia sulle vie adibite temporaneamente a percorso di gara podistica (B)

(A) ½ PIAZZA DEL MUNICIPIO

DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 24.00 VENERDI' 31 LUGLIO 2026.,

DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 19.00 LUNEDI' 3 AGOSTO 2026

Divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito (con esclusione dei mezzi di soccorso, di vigilanza e/o autorizzati) su una parte della piazza comunale posta nel concentrico del Comune di Coassolo Torinese (TO), specificamente nella zona antistante la Chiesa dei Santi Nicola, Pietro e Paolo;

(A) INTERA PIAZZA DEL MUNICIPIO

DALLE ORE 00.00 DI SABATO 1° AGOSTO 2026 ALLE ORE 24.00 DI DOMENICA 2 AGOSTO 2026

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI TRANSITO (esclusi i mezzi di soccorso, di vigilanza e/o autorizzati) sull'intera piazza comunale posta nel concentrico del Comune di Coassolo T.se (TO), ovvero nella zona antistante il Municipio, le Scuole primarie e la Chiesa dei Santi Nicola, Pietro e Paolo;

(B) STRADE COMUNALI E PROVINCIALI

DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.00 SABATO 1° AGOSTO 2026

CHIUSURA AL TRAFFICO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA - DIVIETO DI TRANSITO (escluso i mezzi di soccorso, vigilanza e/o autorizzati) sui seguenti tratti di strada:

LA DEROGA: ai veicoli delle Forze di Polizia Stradale ai mezzi di soccorso e ai veicoli interessati alla manifestazione: (autorizzati);

DISPONE INOLTRE: Attraversamenti veicolari e pedonali del percorso consentiti, regolati da soggetti autorizzati, da non effettuarsi durante il transito della corsa podistica.

La presente ordinanza riguarda esclusivamente i provvedimenti di viabilità temporanei da adottare per lo svolgimento dell'evento/manifestazione. Il richiedente, qualora necessario, dovrà ottenere tutte le autorizzazioni/nulla osta inerenti agli aspetti della sicurezza e tutela dell'ordine pubblico, anche alla luce delle recenti disposizioni normative in materia (vedi Circolari del Ministero dell'Interno).

La presente ordinanza, sotto la responsabilità del richiedente, deve essere verificata in tutte le sue componenti prima dell'attuazione. In particolare nel caso di situazioni e contesti oggettivi che arrechino pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale, la stessa non dovrà essere attuata.

Nell'area interessata da eventuali occupazioni, dovrà comunque essere sempre garantita una transitabilità per i mezzi di soccorso e polizia e per gli autorizzati, che non potrà essere inferiore a ml. 2.50;

La presente Ordinanza si riferisce a provvedimenti di viabilità e non costituisce autorizzazione ad occupazioni di suolo pubblico sulle strade per le quali, come indicato dall'art. 20 del D.L. 30/04/1992 n. 285.

Con la presente si autorizza e nel contempo si prescrive che venga apposta tutta la segnaletica temporanea a cura dei servizi tecnici manutentivi, compresa quella non specificamente esplicitata nella presente ma che si rende necessaria in quanto collaterale. Con il termine segnaletica si intende sia quella verticale che quella orizzontale e complementare.

Si precisa che tutta la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento, compresa quella di preavviso (con l'indicazione di eventuali percorsi alternativi da collocare con congruo anticipo su tutte le direttrici di accesso all'area interdetta) e quella prevista dall'art. 39 del Reg. 495/92, dovrà essere collocata sotto la diretta

responsabilità del richiedente il quale dovrà garantirne la custodia e il mantenimento in efficienza, per tutta la durata dell'evento, fino al completo ripristino della stato iniziale dei luoghi.

La segnaletica dovrà essere collocata sia nelle strade oggetto del presente provvedimento che in quelle limitrofe, per qualsiasi motivo coinvolte dallo stesso.

I segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento, dovranno essere rimossi od oscurati e successivamente ricollocati, a cura e spese del richiedente.

Nel caso di provvedimenti di divieto di transito è fatto carico al richiedente di comunicare in maniera efficace (di cui deve all'occorrenza dare atto) e con congruo anticipo, il provvedimento ai frontisti/residenti e titolari di passi carrabili, al Comando Stazione Carabinieri di Lanzo Torinese al 112 (e-mail: salaoperativo@pec.cittadellasalute.to.it).

Si ricorda che chiunque esegue opere finalizzate allo svolgimento della manifestazione sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto esposto al traffico dei veicoli (Art. 21 c.2 D.Lgs. 285/92).

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato efficacemente e con congruo anticipo ai residenti, frontisti, titolari di passo carrabile.

Dovrà essere apposta idonea e completa segnaletica di preavviso dei provvedimenti sulle direttrici di accesso ed uscita dall'area interdetta.

Nel caso in cui il provvedimento interessi le aree con intersezioni semaforizzate o in prossimità di queste, è sempre disposto l'adeguamento dell'impianto semaforico (giallo).

Nel caso di istituzione di divieti di sosta, i cartelli (integrati con pannelli indicanti la rimozione forzata) e le targhe esplicative (indicanti l'orario, la data di inizio e fine ed il tratto preciso riportato nel presente atto) dovranno essere collocati almeno 48 ore prima della decorrenza del provvedimento, in modo continuativo.

Dell'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere data immediata notizia alla Polizia Locale e alla stazione Carabinieri di Lanzo Torinese.

Lo svolgimento della suddetta manifestazione è comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni impartite in fase istruttoria dai vari Enti preposti, ciascuno per la propria competenza.

Si precisa che nello svolgimento delle opere (allestimenti, eventi, disallestimenti), dovranno essere rispettate tutte le norme di sicurezza esistenti a tutela dei lavoratori e di qualsiasi soggetto terzo che possa transitare sulla pubblica via. Ogni responsabilità civile e/o penale che dovesse sorgere in conseguenza dei lavori effettuati o per l'inosservanza delle disposizioni su esposte rimarranno a carico del richiedente sollevando il Comune di Coassolo Torinese ed il personale da esso dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.

In caso di necessità la Polizia Stradale (art. 12 D. Lgs 285/1992) potrà adottare ogni provvedimento utile allo svolgimento della manifestazione o per facilitare il traffico.

I veicoli lasciati in sosta, costituendo grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale, verranno rimossi a mezzo carro attrezzi e trasportati presso apposito sito indicato dall'organo di Polizia operante.

A norma dell'art. 8 della stessa legge N° 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Settore Polizia Locale di Coassolo Torinese nella figura dell'APL ADROMEDO Diego;

Chiunque ne abbia interesse, che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 6/7 del Codice della Strada;

Il locale Servizio Messaggi Notificatori, è incaricato di esporre il presente provvedimento sull'albo pretorio on-line del Comune di Coassolo T.se (TO) sito in via Capoluogo n° 198 – C.A.P. 10070 www.comune.coassolo.to.it Telefono 0123-45401 Fax 0123-45617 notificandone altresì copia alle parti interessate;

Gli Agenti di Polizia Giudiziaria, ed a chi altro spetti, sono incaricati dall'osservanza della presente Ordinanza.

IL SINDACO
(Firmato Digitalmente)
F.to: GUIDO BONINO